

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	59,7	
	999	59,7	
0709 90 70	052	78,9	
	999	78,9	
0805 30 10	388	75,4	
	524	60,0	
	528	68,7	
	999	68,0	
0806 10 10	052	93,3	
	220	83,2	
	400	192,4	
	508	134,5	
	600	99,9	
	624	78,1	
	999	113,6	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,3
		400	61,2
		508	85,9
512		102,4	
524		64,0	
528		74,9	
720		118,4	
800		207,0	
804		92,0	
999		99,1	
0808 20 50	052	118,7	
	388	70,1	
	512	65,6	
	528	68,5	
	804	122,9	
	999	89,2	
0809 20 95	052	352,4	
	400	235,8	
	404	244,5	
	999	277,6	
0809 30 10, 0809 30 90	052	123,8	
	999	123,8	
0809 40 05	052	80,5	
	064	64,8	
	066	65,1	
	094	63,7	
	624	261,2	
	999	107,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».